



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 60/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 21 aprile 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe MEZZAPESA	Consigliere relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Vista la richiesta di parere prot. n. 1901 dell'11 marzo 2015, proveniente dal Comune di **Graglia (Bi)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali in data 12 marzo 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Graglia (Bi) chiede se sia possibile procedere alla copertura di un posto a tempo indeterminato (categoria C) che andrà a liberarsi nell'anno per collocamento a riposo di una unità, tramite mobilità tra soggetti ai medesimi vincoli e quindi tra enti locali sottoposti alle regole del patto di stabilità, ovvero se sia obbligatorio considerare il posto a destinazione prioritaria per il personale di città metropolitane e province soprannumerario in mobilità, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Secondo il Comune istante la prima soluzione sarebbe da perseguire, in quanto la mobilità tra enti ugualmente soggetti a vincoli non arrecherebbe modifiche agli spazi assunzionali previsti.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Ammissibilità:

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Parimenti si riscontra l'ammissibilità oggettiva, trattandosi di questione attinente alla corretta interpretazione ed applicazione di disposizioni finanziarie in materia di vincoli assunzionali e spesa di personale, materia riconducibile alla contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

Merito:

Le problematiche sopra esposte sono state già prese in esame dalla Sezione di Controllo per la Regione Lombardia (deliberazione n. 85/2015/QMIG del 24 febbraio 2015) che, in considerazione del fatto che le incertezze interpretative delle disposizioni scrutinate possono riproporsi in relazione all'attività amministrativa della generalità degli Enti sul territorio

nazionale, potendo portare a conseguenze particolarmente pesanti nelle decisioni inerenti, in particolare, l'organizzazione e la spesa per il personale, ha ritenuto opportuna l'individuazione di una soluzione uniforme al fine di prevenire possibili contrasti interpretativi, sottoponendo all'esame del Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, come novellato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

Peraltro, questa stessa Sezione, per altri specifici profili, presupponenti comunque una uniforme interpretazione ed applicazione della nuova normativa introdotta dall'art. 1, comma 424, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), ha a sua volta sottoposto all'esame del Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite (del. n. 26/2015).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo del Piemonte della Corte dei conti sospende l'esame della richiesta di parere proveniente dal Comune di Graglia (Bi), in attesa della decisione sulle questioni di massima pendenti, sollevate dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia e da questa Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all'Amministrazione comunale di Graglia (Bi).

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 21 aprile 2015.

Il Relatore

F.to Giuseppe Maria Mezzapesa

Il Presidente

F.to Mario Pischetta

Depositato in Segreteria il **23/04/2015**

Il Funzionario Preposto

F.to Federico Sola